



CITTA DI ACQUI TERME  
Provincia di Alessandria

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (A FAR DATA DALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE IN ESSERE) E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVI MANUFATTI CIMITERIALI, CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE.

CODICE GIG: 64465873E2

- PROJECT FINANCING -

## DISCIPLINARE DI GARA

**PREMESSO** che con delibera del Consiglio Comunale nr.27 del 30/06/2015 l'Amministrazione Comunale, intendendo per quanto concerne la gestione dei servizi cimiteriali, rispondere in maniera tempestiva ed adeguata alle richieste ed esigenze degli utenti, nonché svolgere i compiti d'istituto previsti dalla normativa vigente in modo efficace ed efficiente, ha individuato la proposta presentata dal RTI ALTAIR srl/EDILVER srl di Domodossola di pubblico interesse ed il raggruppamento temporaneo di impresa suddetto "Promotore".

Vista la determinazione a contrattare Servizi Tecnici LL.PP. nr.215 del 26/10/2015.

(CPV): 45215400-1 **cimitero**

**Divisione in lotti NO**

**Ammissibilità varianti: si**

il presente Disciplinare costituisce parte integrante del Bando ed afferisce alla gara indetta ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 30, commi 3 e 4 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con procedura aperta e criterio di scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del decreto legislativo n. 163/2006 e con diritto di prelazione in favore del Promotore, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità di cui alla delibera C.C.n.27/2015.

Il Concorrente dovrà presentare un'offerta contenente i seguenti elaborati: a) varianti allo studio di fattibilità ; b) una bozza di convenzione; c) un piano economico-finanziario asseverato nei modi previsti dal vigente ordinamento; d) specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Con il presente disciplinare, questa Amministrazione specifica e disciplina gli aspetti della gestione della gara stessa, stabilendo tutte le prescrizioni esplicative ed integrative del bando di gara.

Ai fini procedurali, poiché l'espletamento delle opere meglio evidenziate in seguito, sono strumentali alla gestione dei servizi cimiteriali anch'essi in seguito esplicitati, il presente contratto si configura quale concessione di servizi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 o Codice dei Contratti, da inquadrarsi nella forma del partenariato-pubblico privato di cui all'art.3, comma 15-ter dello stesso decreto legislativo. Nello specifico la procedura di finanza di progetto viene dedotta da quanto indicato all'art.278 del D.P.R.207/2010.

Pertanto il suddetto D.lgs n.163/2006 o Codice dei Contratti, trova applicazione nei limiti di quanto espressamente richiamato nel presente disciplinare oltre che nel Bando di gara e negli atti tecnici costituenti lo studio di fattibilità.

Dovendo però la scelta del concessionario avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, alcuni articoli del D.Lgs. n. 163/06 vengono indicati quali lex specialis del presente disciplinare, ai fini di un'applicazione analogica ed estensiva, proprio a garanzia dei suddetti principi.

In ogni caso, il Codice dei Contratti (D.lgs n.163/2006) non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione della concessione di cui trattasi.

Il presente "disciplinare di gara" contiene le disposizioni integrative al Bando di gara, con particolare riferimento alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, alla documentazione da allegare alla medesima, alle modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, alle modalità di prestazione delle garanzie, alla procedura di aggiudicazione della gara ed agli adempimenti a carico dell'aggiudicatario.

Si procederà all'affidamento anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida.

Si precisa infine che i termini per la presentazione delle offerte sono ridotti rispetto a quelli previsti dall'art.70 D.lgs n.163/2006, sia perché vengono rispettati i requisiti previsti dai commi 8 e 9 del medesimo articolo, sia perché come più volte ribadito essendo la presente concessione regolata esclusivamente dall'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e verificato che la documentazione di gara da predisporre, si riducono i termini a trenta giorni dall'invio del bando alla GUCE.

I termini così fissati vengono ritenuti pienamente adeguati a garantire la dovuta pubblicità e la parità di trattamento (intesa come capacità di produrre la propria offerta) tra i soggetti economici interessati.

Il Promotore, a sensi e per gli effetti dell'art.153 comma 19 D.lgs n.163/2006, qualora non risultasse aggiudicatario, può esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00 euro) al netto di IVA come

desumibile dallo studio di fattibilità. Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento a carico del promotore dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta.

I lavori potranno essere realizzati dal concessionario, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Ad aggiudicazione avvenuta, il promotore dovrà presentare alla stazione appaltante tutta la documentazione progettuale e definitiva per la realizzazione dei lavori, oltre i piani di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.

La realizzazione degli interventi sono a totale carico del concessionario aggiudicatario.

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto nelle forme previste dalla vigente normativa e con il capitale sociale minimo pari all'un per cento del valore dell'investimento. **In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.** La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

**Qualora non vengano presentate offerte, la concessione è aggiudicata al Promotore.**

A base della presente procedura sono posti i seguenti atti di gara:

- 1) bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Proposta del Promotore costituita da:
  - a) Studio di fattibilità
  - b) Piano economico finanziario asseverato
  - c) Bozza di convenzione
  - d) specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Il presente disciplinare, il bando, la modulistica relativa alla partecipazione alla procedura e l'intera documentazione costituente la Proposta del Promotore sono pubblicati e liberamente scaricabili sul sito internet del Comune.

ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, INDIRIZZI, CONTATTI:  
Comune di Acqui Terme, Piazza Levi 12 15011 Acqui Terme (AL) Ufficio responsabile: Ufficio Tecnico-Servizio Lavori Pubblici Telefono: (0144) 770238 – 770231 Fax: (0144) 770234 .

E-mail: [tecnico@comune.acquiterme.al.it](mailto:tecnico@comune.acquiterme.al.it) .

PEC [llpp.acqui.term@cert.ruparpiemonte.it](mailto:llpp.acqui.term@cert.ruparpiemonte.it).

Per informazioni di carattere amministrativo il Concorrente può richiedere chiarimenti sulle modalità della procedura ai recapiti della Stazione appaltante sopra indicati. L'ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Acqui Terme, quale stazione

appaltante, risponderà al numero di fax o indirizzo e-mail indicato dal concorrente. Per informazioni di carattere tecnico: a) RUP ING.ANTONIO ODDONE; e b) GEOM.RIZZOLA ANGELO BRUNO - Capo Servizio LL.PP. Per informazioni di carattere amministrativo: c) TRUCCO RAG.SILVIA Capo servizio amministrativo e P.O Ufficio Tecnico. Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da proporsi prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, da inoltrare al Responsabile del Procedimento agli indirizzi sopra evidenziati. Le risposte saranno fornite entro e non oltre dieci giorni lavorativi dal loro pervenimento. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet sotto specificato. Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno sempre pubblicati sul medesimo sito. Si invitano pertanto i Sigg. Concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Indirizzo Internet: : [www.comune.acquiterme.al.it](http://www.comune.acquiterme.al.it)

## ART.2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE:

Gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 278, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 il quale rinvia all'art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del Codice appalti. Per la determinazione della migliore offerta verrà utilizzato il metodo "aggregativo compensatore" di cui all'Allegato P del DPR n.207/2010 come di seguito indicati al successivo art.12 del presente disciplinare.

A seguito della presentazione da parte del R.T.I. ALTAIR srl e EDILVER srl della proposta di affidamento in concessione tramite project financing dei servizi cimiteriali di cui trattasi, il Comune di Acqui Terme dopo aver valutato di pubblico interesse la suddetta proposta con la deliberazione del Consiglio Comunale nr.27 del 30/06/2015 ha formulato la dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata e conseguente riconoscimento ex art.278 comma 3 del DPR 207/2010 verso il suddetto R.T.I. ALTAIR srl e EDILVER srl con sede in Domodossola della figura di soggetto promotore del *project financing* in oggetto.

Conseguentemente è stata indetta la presente procedura aperta per selezionare il concessionario, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità presentato dal soggetto promotore.

### **2.1 Diritto di prelazione:**

Il Promotore con la pubblicazione del presente atto è invitato a partecipare alla gara. Nel caso di non partecipazione alla stessa non perde il diritto di prelazione maturato, fatto salvo quanto riportato di seguito. Il Promotore deve essere in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara per il Concessionario al fine dell'esercizio del diritto di prelazione (*art. 153, comma 19, D.Lgs n. 163/2006*). Tali requisiti dovranno essere documentati ovvero autocertificati da parte del Promotore e inoltrati alla stazione appaltante, entro il predetto termine.

La stazione appaltante, attraverso la commissione giudicatrice, aggiudica provvisoriamente la concessione al concorrente risultato primo della graduatoria, lo nomina **affidatario provvisorio** e trasmette gli atti al Responsabile Unico del procedimento. L'Amministrazione aggiudicatrice, attraverso il RUP, invita il soggetto Promotore ad esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Il Promotore potrà divenire aggiudicatario della concessione se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'affidatario provvisorio. Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento determinati in **Euro 25.000,00 (venticinquemila/00 euro)**.

Se il Promotore esercita la prelazione, **l'affidatario provvisorio** ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti del 2,5% del valore dell'investimento. Il Promotore risulterà direttamente affidatario della concessione nel caso in cui la gara vada deserta o vengono presentate offerte ritenute non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'Amministrazione concedente ovvero l'affidatario originario decade per mancanza del possesso dei requisiti.

Ad ogni buon conto il pagamento delle spese con onere a carico dell'aggiudicatario avviene nei limiti di cui al comma 9 dell'art.153 del D.lgs n.163/2006.

### ART.3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha lo scopo di razionalizzare la gestione dei servizi del compendio cimiteriale esistente del Comune allo scopo di pervenire al miglioramento delle performances operative complessive. I principi, gli obiettivi e le finalità, nonché le caratteristiche dei servizi, degli interventi della relativa gestione sono specificate nello studio di fattibilità posto a base di gara . Sono di seguito riportati , principalmente, alcuni elementi della concessione desunti dallo studio di fattibilità:

1. Interventi di recupero e di manutenzione straordinaria nei primi due anni (2016 e 2017) presso il cimitero urbano (parte est) e nel cimitero di Lussito;
- 2) Realizzazione nei primi tre anni di nuove cellette ossario idonee per le cremazioni nonché costruzione di nuovi comparti loculi con un numero minimo di n.240 colombari sia nel cimitero urbano sia nel cimitero di Lussito per un numero di n.40 colombari.
- 3) Interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti edilizi da concertarsi con l'U.T.M. (l'importo annuo previsto nello studio di fattibilità è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA).
- 4) gestione dei servizi cimiteriali: esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali previste per legge ed operazioni di polizia mortuaria di cui al DPR 285/90 (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni di carattere ordinario e straordinario) improntati da una alta qualità ed in base al Codice etico come da

capitolato prestazionale e secondo le specificazioni delle caratteristiche del servizio;

- 5) realizzazione e gestione servizi generali: attività di organizzazione amministrativa e tecnica delle operazioni dei vari servizi cimiteriali, nonché custodia e sorveglianza, apertura e chiusura dei cimiteri, pulizia aree interne, manutenzione verde, smaltimento rifiuti cimiteriali ecc..
- 6) gestione del servizio lampade votive però solo allo scadere del contratto e cioè a partire dal 1 Gennaio 2031.
- 7) il concessionario eseguirà ad esclusivo rischio tutte le prestazioni ed opere mediante la sua organizzazione imprenditoriale con propri mezzi tecnici e finanziari. Nessun onere farà carico al Comune di Acqui Terme sia di natura diretta che indiretta e/o accessoria relativa alla concessione di cui si tratta.

**Si precisa che sono escluse dalla predetta concessione la gestione delle aree per la costruzione delle edicole cimiteriali che rimangono in capo al Comune.**

#### ART. 4 - CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO

Il corrispettivo per il concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori ed i servizi connessi, come meglio specificato nell'allegata proposta del Promotore.

Il Concessionario :

- introiterà direttamente dagli utenti i corrispettivi per le prestazioni dei servizi cimiteriali come meglio indicato nel documento “Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione” nella misura determinata dall'Amministrazione Comunale a seguito di quanto stabilito nel PEF del concessionario allegato in sede di offerta
- introiterà direttamente a partire dal 1 Gennaio 2031 i canoni relativi all'illuminazione votiva ed i diritti di allacciamento nella misura determinata dall'Amministrazione Comunale a seguito di quanto stabilito nel PEF del concessionario allegato in sede di offerta
- introiterà direttamente il prezzo di acquisto delle nuove cellette e dei colombari sempre in base ai prezzi previsti nel PEF allegato all'offerta.

N.B.: Al Comune competeranno unicamente gli adempimenti amministrativi spettanti istituzionalmente in particolare il rilascio delle autorizzazioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART.4.1 Finanziamento e Corrispettivo per il concessionario a base di gara:

L'investimento sarà realizzato a totale cura e spese del concessionario.

L'Amministrazione Comunale corrisponderà annualmente al concessionario un canone in conto gestione nella misura massima **di euro 80.000,00** (ottantamila/00 euro) oltre IVA (oggetto di ribasso in sede di offerta).

L'equilibrio dell'investimento dovrà risultare da un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero da una società di cui all'articolo 153 comma 9 D.lgs n.163/2006 e smi.

L'Amministrazione si riserva di verificare tramite il piano economico finanziario, la coerenza e la sostenibilità economico-finanziaria delle singole offerte presentate in relazione alle migliori proposte.

#### ART. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Restano a carico del concessionario le spese generali dell'Amministrazione comunale comprensive delle somme per le pubblicazioni di legge, per il fondo incentivante, la commissione, i collaudi, le verifiche e validazioni.

Le spese per le pubblicazioni, la commissione ed il fondo incentivante sono quantificate in **€30.000,00** (trentamila/00 euro) e saranno versate all'Amministrazione comunale entro la stipula del contratto di concessione.

Il pagamento avverrà attraverso modalità e forme che saranno comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento. Sono a carico del Concessionario, senza diritti di rivalsa nei confronti del Comune, le spese di contratto, di bollo e di registrazione, nessuna esclusa od eccettuata.

#### ART.6 QUANTITATIVO O ENTITA' TOTALE

L'importo complessivo dell'investimento, come desumibile dal "Quadro riassuntivo dell'investimento indicato nella relazione tecnica dello studio di fattibilità è pari ad **€ 4.824.668,00** (quattromilionioctocentoventiquattroseicentosessantaotto/00 euro).

L'importo complessivo dell'intervento per le opere viene stimato nello studio di fattibilità in **€ 4.754.668,00** (quattromilionesettecentocinquantaquattromilaseicentosessantaotto) esclusa IVA come di seguito indicato:

a)	Costruzione loculi	€.	2.991.390,10
b)	Costruzione cellette	€.	246.171,18
c)	Manutenzione ordinaria patrimonio cimiteriale	€.	847.588,82
d)	Obsolescenza manutenzione mezzi	€.	169.517,76
e)	Manutenzioni straordinarie patrimonio cimiteriale	€.	500.000,00

Categorie delle opere:

categorie	importo	informazioni sulla qualificazione
Prevalente OG1	4.754.668,00	Classe V subappaltabile 30%

oltre alla qualificazione per prestazione di progettazione importo **Euro 70.000,00** (settantamila/00 euro).

L'esatta definizione degli importi e delle categorie dovrà, comunque, risultare dall'approfondimento progettuale e dal Piano Economico Finanziario offerto, *in sede di gara*, dal concorrente, avuto comunque riguardo a quelle che sono le aspettative dell'Ente appaltante ed espresse nell'elaborazione progettuale posta a base di gara.

ART.6.1. Percentuale minima dei lavori a aggiudicare a terzi.

Non è imposto al concessionario l'affidamento di una percentuale minima dell'importo della concessione.

#### ART. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata massima della concessione è di **anni 30** (trenta). Sarà indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta.

#### ART. 8 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Gli elementi essenziali riguardo alle modalità di gestione dei servizi sono disciplinate nella proposta del Promotore e specificatamente nel documento "Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione" a cui si rimanda.

#### ART. 9 – VARIANTI PROGETTUALI

Ai sensi dell'art.153 comma 19 del D.lgs.n.163/2006 i Concorrenti sono autorizzati a presentare eventuali varianti migliorative rispetto allo studio di fattibilità. Il concorrente dovrà dare piena evidenza dei vantaggi a favore dell'Amministrazione Comunale derivanti dall'adozione di tali varianti. In ogni caso tutte le prestazioni previste nello studio di fattibilità dovranno essere garantite dai concorrenti. Inoltre, ogni variazione proposta in autonomia dai concorrenti dovrà trovare adeguata evidenza economica nel piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'art.153 comma 9 del D.lgs n.163/2006.

#### ART. 10 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A FAVORE DEL COMUNE.

Il Concorrente potrà proporre prestazioni aggiuntive a quelle previste nella proposta del promotore . **Tali prestazioni aggiuntive potranno riguardare sia i servizi che le opere .**

Come già indicato al precedente art.9 le proposte progettuali integrative dovranno essere presentate contestualmente con l'offerta mediante relazione esplicative esaustive ed adeguate.

#### ART.11 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

I prezzi delle concessioni dei loculi e cellette sepolcrali da applicare all'utenza saranno determinati dal concessionario nella redazione dell'offerta secondo calcoli di sua convenienza, in modo da concorrere nel periodo della concessione, alla copertura dei costi, all'ammortamento degli investimenti.

Il prezzo dei loculi e delle cellette non potrà superare il valore medio di seguito indicato e previsto nel Piano Economico Finanziario dal Promotore:

Loculo	€.	<b>2.300,00</b> (duemilatrecento/00 euro)
Celletta cineraria o ossario	€.	<b>500,00</b> (cinquecento/00 euro)





<b>d2)</b> completezza della bozza di convenzione	<b>punti 2</b>
---	----------------

### OFFERTA ECONOMICA

<b>E)</b>	<b>VALORE DELL'OFFERTA</b>	<b>PUNTI 30</b>
<b>e1)</b>	Riduzione del contributo in conto gestione	<b>Punti 10</b>
<b>e2)</b>	durata della concessione	<b>Punti 5</b>
<b>e3)</b>	Aumento dell'importo annuo di manutenzioni ordinarie	<b>Punti 5</b>
<b>e4)</b>	Aumento dell'importo complessivo di manutenzioni straordinarie	<b>Punti 10</b>

### Metodo per l'attribuzione dei punteggi:

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata attraverso l'utilizzo della seguente formula di cui di cui al punto II) dello "Allegato P" del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

nella quale:

- C(a) = indice di valutazione offerta (a)  
N = numero totale dei requisiti  
W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i)  
V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero a uno  
Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

I coefficienti V(a)<sub>i</sub> da inserire sono determinati come segue:

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa meglio indicati e descritti e precisamente: 1. la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il «confronto a coppie», seguendo le linee guida riportate nell'"Allegato G" del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuendo il coefficiente pari a 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Qualora il numero dei concorrenti ammessi sia inferiori a tre, il metodo del confronto a coppie risulta inapplicabile. Pertanto i coefficienti da inserire nella formula verranno determinati con il metodo di cui alla lettera a) del punto 4 dell'"Allegato G" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, assumendo la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I coefficienti  $V(a)_i$  attribuibili dalla Commissione, in considerazione del livello di dettaglio, della chiarezza, esaustività e originalità delle proposte sono i seguenti:

- $V_a = 1$  Ottimo
- $V_a = 0,8$  Più che adeguato
- $V_a = 0,6$  - Adeguato
- $V_a = 0,4$  Parzialmente adeguato
- $V_a = 0,1$  Non adeguato.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei coefficienti dei criteri e sub criteri sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione ANAC n.7 del 24/11/2011.

Per quanto riguarda l'elemento economico, di natura quantitativa, attraverso la formula di cui alla lettera b) del citato punto II), vale a dirsi "l'interpolazione lineare tra il coefficiente 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e coefficiente pari a 0 attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara"; precisamente:

$$V(a)_i = (R_a/R_{max})$$

nella quale:

$R_a$  = valore offerto dal concorrente  $i$ -esimo (cioè il ribasso e l'aumento da lui offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara);

$R_{max}$  = valore dell'offerta più conveniente (cioè il ribasso e l'aumento più elevato offerto rispetto agli elementi economici posti a base di gara).

#### Art.12.1 PUNTEGGIO MINIMO PER L'AMMISSIONE ALL'APERTURA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

Per essere ammessi alla fase di apertura e valutazione dell'offerta economica, i concorrenti dovranno conseguire un punteggio minimo complessivo di 42/70 rispetto al punteggio attribuibile per l'offerta tecnica di 70/100. I partecipanti che non raggiungano tale punteggio saranno automaticamente esclusi dalla gara, in quanto non coerenti con gli standards funzionali e qualitativi minimi attesi e richiesti dall'amministrazione appaltante.

#### ART.13 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E DIVIETI DI PARTECIPAZIONE

Si premette che:

1. Al fine di evitare distorsioni alla concorrenza, si sottolinea che la gestione dei servizi cimiteriali oggetto della presente gara è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero. Per tale motivo si procederà ad escludere quei concorrenti, singoli o associati, che esercitino anche le attività sopra riportate.

2. Alla gara, vengono applicate le disposizioni previste dal Codice degli appalti in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici. Sono quindi ammessi a presentare offerta, *oltre al promotore*, secondo quanto disposto dall'art.153 del D.lgs n.163/2006, i soggetti indicati nell'art. 34 del D.lgs. 163/2006 (in combinato disposto con i successivi articoli 35, 36 e 37), e precisamente:
- con idoneità individuale di cui all'art.34 comma 1 lettera a): imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative e lettera b): consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e c): consorzi stabili
  - con idoneità plurisoggettiva di cui all'art.34 comma 1 lettera d): raggruppamenti temporanei; e): consorzi ordinari; e bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ; f): gruppi europeo di interesse economico (GEIE)
  - i concorrenti aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti pubblici di cui all'art.47 del D.lgs n.163/2006 saranno ammessi nel rispetto delle condizioni di cui al suddetto articolo combinato con il disposto degli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, e 44 dello stesso Decreto.

Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, anche non costituiti, trova applicazione l'art.37 del D.lgs n.163/2006 e smi. Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell'art. 37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione 122/2010.

Sono comunque ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti individuabili in base alla normativa nazionale e sovranazionale, che in base alla normativa che disciplina la loro attività, siano abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla procedura in oggetto e che non si trovino in nessuna delle cause ostative per contrattare con una Pubblica Amministrazione.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio. Qualora questa situazione si verifichi, si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti o consorzi interessati. È altresì fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione, si procederà all'esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di raggruppamento e/o consorzio.

Come inoltre statuito dal Consiglio di Stato - Adunanza plenaria n.14 del 20/05/2013 - per i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006, non sono accettate le designazioni di secondo grado o "a cascata".

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile; la stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto; b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione previste.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 15 bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.53 comma 16 ter del D.lgs n.165 del 30/03/2001 e smi i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### Art. 14. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

1. di ordine generale, di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti pubblici;
2. di carattere speciale: requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;

I soggetti di cui all'art.34 del D.lgs n,163/2006, pertanto, per essere ammessi alla procedura dovranno dimostrare, mediante la presentazione della documentazione richiesta, di essere in possesso, alla data fissata quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta, pena l'esclusione, dei requisiti generali, di capacità economica-finanziaria, di capacità tecnica-professionale secondo quanto segue.

#### 14.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,m.bis,m.ter, ed m.quater del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e delle cause previste dalla normativa antimafia DPR 252/98, nonché essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie persone disabili).

Ai sensi del comma 1-bis dell'art.38 D.Lgs. 163/2006 inserito dall'art. 2 comma 19 lett. b della L.15/07/2009 n.94, i casi di esclusione previsti dal medesimo art.38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelli riferiti al periodo precedente al predetto affidamento. Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a), i concorrenti che si trovano in stato di concordato preventivo possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267 e se riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi del medesimo art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/06, la Stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

#### 14.2. REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE.

##### 14.2.1 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA :

- a) E' richiesta l'**iscrizione** nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Per le imprese aventi sede in altro Stato membro è richiesta l'iscrizione agli equivalenti registri europei. (Art. 39, D. Lgs. 163/2006). Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

- b) Inoltre, i concorrenti, per l'esecuzione dei lavori, all'atto dell'offerta, devono possedere idonea attestazione di qualificazione rilasciata da SOA (art.40 Codice appalti) di cui al Titolo III del D.P.R. n° 207/10 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate a coprire i lavori e la progettazione proposta in sede di offerta, così come individuati in appresso: Descrizione dei lavori: i lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie Categoria prevalente **OG 1 “edifici civili e industriali” - classifica V.**

Ai sensi dell'art.76 comma 1 del DPR n.207/2010 per il conseguimento delle qualificazioni pari o superiori alla classifica III, l'attestato SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per tale requisito non sono ammessi equipollenti; pertanto, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del solo possesso di tale certificazione. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare ed eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (art. 61 c. 2 D.P.R. N° 207/10 e ss.mm.ii.). Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, secondo il disposto dell'art.92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate.

- c) Requisiti per lo svolgimento dell'attività di progettazione: dovendo il concorrente procedere alla redazione delle migliori ed in caso di aggiudicazione delle successive fasi progettuali egli dovrà alternativamente:
- essere in possesso di attestazione SOA, come suindicato, per attività di progettazione ed esecuzione, ex art. 61 comma 1 D.P.R. n° 207/10 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di cui all'art. 92 comma 5 ultimo capoverso D.P.R. N° 207/2010 e ss.mm.ii.;
  - individuare od associarsi con progettisti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f) ,f.bis) , g ed h) D.Lgs. n° 163/06 ess.mm.ii..

I Progettisti "associati" o "indicati" possono essere costituiti anche da una pluralità di soggetti riuniti (riunione di progettisti).

In caso di progettista “associato”, l'eventuale riunione di progettisti costituisce un sub raggruppamento all'interno del raggruppamento.

Del raggruppamento di progettisti possono far parte, portando in dote i propri requisiti progettuali, le imprese di costruzioni in possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione. Le Imprese di costruzioni che conferiscano i propri requisiti progettuali al raggruppamento di progettisti devono assumere la veste di

mandante o di capogruppo all'interno del raggruppamento stesso (sub raggruppamento all'interno dell'ATI "mista" in caso di progettisti associati; raggruppamento separato e distinto dal concorrente in caso di progettisti indicati).

Nell'ipotesi di consorzio stabile il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara, ex art. 36 c. 5 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. si applica a tutti i consorziati qualora il consorzio, dichiarati di partecipare per conto di tutti i consorziati.

Uno stesso Progettista non può essere associato o indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di tutti i soggetti concorrenti.

Si precisa, ai sensi degli artt. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e 92, comma 6 del d.P.R. 207/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 27 e 31/2002, e deliberazione n. 147/2004, che negli appalti di progettazione e costruzione nonché nelle concessioni, la qualificazione per progettazione e costruzione eventualmente risultante dall'attestazione SOA non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 263 del d.P.R. 207/2010, dovendo i concorrenti produrre le dichiarazioni e, ove richiesto, la documentazione comprovante i requisiti relativi all'attività di progettazione (cioè occorre comprovare che lo staff tecnico dell'impresa posseda i requisiti richiesti per i progettisti) altrimenti l'impresa pur attestata per progettazione ed esecuzione deve associare od indicare in sede di offerta un progettista qualificato.

Si precisa che i progettisti dovranno essere soggetti iscritti ai competenti Albi professionali, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. n° 163/06 ess.mm.ii.. Con riferimento all'art. 263 D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii., i progettisti dovranno, quale requisito di partecipazione (ex art. 263 D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm.ii.) aver svolto, negli ultimi dieci anni (decorrenti retroattivamente dalla data pubblicazione del presente bando) n° 2 servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, relativi ai lavori oggetto del presente bando, appartenenti alla categoria E.11(D.M. 143/2013) per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo delle opere come sotto indicato.

L'importo complessivo presunto delle opere in **€ 4.585.150,10** esclusa IVA come di seguito indicato:

a) Costruzione loculi	€.	2.991.390,10
b) Costruzione cellette	€.	246.171,18
c) Manutenzione ordinaria patrimonio cimiteriale	€	847.588,82
d) Manutenzioni straordinarie patrimonio cimiteriale	€.	500.000,00

**€. 4.585.150,10 x 0,40 = €. 1.834.060,04**

Ai sensi dell'art. 90, c. 7 del D.lgs. n. 163/06 nelle dichiarazioni dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

d) Manutenzione e gestione: essendo cura del concessionario provvedere alle manutenzioni ordinaria e straordinaria il soggetto che assumerà a proprio carico la manutenzione potrà essere il soggetto affidatario stesso o altro soggetto facente parte



del raggruppamento in caso di RTI, oppure un soggetto terzo, indicato in sede di offerta dal concorrente.

In questo caso la responsabilità della manutenzione rimarrà comunque in capo all'aggiudicatario. I requisiti atti all'esecuzione e gestione degli impianti di cui all'art.1 comma 2 del D.M.22/01/2008 n.37 dovranno essere attestati dal possesso della relativa abilitazione da dimostrarsi attraverso il certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui all' art.8 della L.580/93 o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge n.443/1985, recante l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.4 del DM 22/01/2008 n.37. IN ALTERNATIVA, al possesso dell'abilitazione testè descritta si potrà produrre idonea attestazione SOA nella categoria specializzata di riferimento.

#### 14.2.2 REQUISITI IN ORDINE ALLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Stante la complessità dell'intervento da realizzare, la durata presunta della concessione e la specificità del settore nel quale il concessionario sarà chiamato ad operare vengono, altresì, richiesti i seguenti requisiti necessari a comprovare la capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa che l'Ente ritiene fondamentale per l'affidamento del Project-financing di cui all'oggetto.

Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, secondo il disposto dell'art.41 del D.lgs n.163/2006 e smi, i soggetti concorrenti dovranno produrre, ai fini dell'ammissione alla gara, pena l'esclusione, quanto di seguito richiesto:

- a) disporre di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In caso di operatori che lavorino con un solo istituto, sarà ammessa una sola dichiarazione dietro presentazione di apposita autocertificazione. Al riguardo, si specifica che le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, non possono limitarsi ad una generica indicazione di correttezza nei rapporti intrattenuti tra istituto bancario ed impresa, ma devono consistere in una attestazione dell'idoneità dell'impresa, sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli specifici impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione.
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo (1/20) dell'investimento pari ad Euro 241.233,40 al fine di garantire la più ampia partecipazione alla gara consentendo di presentare proposte a tutti i soggetti indicati all'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi i soggetti non tenuti ad essere dotati di un capitale sociale (come ad esempio le imprese individuali), l'Amministrazione Comunale ritiene di aderire all'interpretazione sistematica dell'art. 95, comma 1 lett. b) del D.p.r. 207/2010 suggerita dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, assimilando il termine "capitale sociale" con il "concetto di solidità economica e gestionale". Conseguentemente, il requisito sopra indicato alla

lettera b) potrà essere dimostrato dai soggetti che non hanno capitale sociale, anche attraverso il possesso di un patrimonio netto.

- c) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, degli ultimi tre esercizi, corredati dalle previste relazioni degli organi sociali. In caso di offerta congiunta i suddetti requisiti saranno valutati con riferimento al raggruppamento nel suo complesso.

#### 14.2.3 REQUISITI IN ORDINE ALLA CAPACITA' TECNICA.

Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, secondo il disposto dell'art.42 del D.lgs n.163/2006 e smi, i soggetti concorrenti dovranno produrre, dell'ammissione pena l'esclusione quanto segue:

- Aver svolto servizi analoghi (gestione lampade votive e servizi cimiteriali) nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando e li elenca, indicandone gli importi, le date e i destinatari, pubblici dei servizi stessi. Sono considerati validi i servizi analoghi attualmente in corso. L'elenco dei principali servizi deve essere composto da almeno un servizio svolto per conto di un'Amministrazione Pubblica per un importo minimo di Euro 241.233,40 pari al 5% dell'investimento.
- Essere in possesso di attrezzature tecniche, materiale ed equipaggiamento tecnico per la prestazione del servizio ed elencazione delle misure adottate per garantire la qualità con accurata descrizione delle stesse;
- Sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008, in corso di validità;

#### 14.3 NORME DI PARTECIPAZIONE PER CONCORRENTE SINGOLO O PLURISOGGETTIVI

Richiamate le previsioni di cui agli artt.34,35,36,37 del Dlgs n.163/06, nonché di cui all'art.92 DPR n.207/2010, si precisa che, fermo restando quanto sopra previsto in ordine alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, la misura del possesso dei requisiti, a seconda il concorrente sia un'impresa singola o un raggruppamento temporaneo o un consorzio, è disciplinata come segue.

- Per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori: l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (attestazione di qualificazione SOA) relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorparabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorparabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente
- Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art.34, comma 1 lettera d), e), e-

bis ) e f) del Codice, richiamato integralmente il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 92 del DPR 5/10/2010 n.207,

- i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
- Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie), e le aggregazioni di rete di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e); e-bis) e f) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (attestazione di qualificazione SOA) sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente
- I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (art. 37, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) costituendo un raggruppamento di tipo misto.
- Per il possesso della certificazione di qualità in caso di RTI, aggregazione di rete o consorzio ordinario il predetto requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione degli operatori che assumeranno lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
- Per quanto riguarda la progettazione: Per effetto del richiamo operato dall'art. 90 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, anche in caso di raggruppamento tra progettisti si applicano l'art. 37 del Codice dei contratti e l'art. 92 del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
- Per quanto concerne i requisiti di ordine speciale (ossia economico-finanziari e tecnico-organizzativi) i soggetti partecipanti, con riferimento alla propria

situazione e tipologia di concorrente, dovranno far riferimento agli artt. 92 e 95, del DPR 207/2010 e smi.

- Il possesso dei requisiti di ordine speciale di capacità economico-finanziaria, dovranno essere attestati mediante dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000.

#### 14.4 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, in questa sede integralmente richiamato ed alla cui disciplina si rinvia, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 dello stesso decreto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione SOA, di progettazione, o al possesso degli altri requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita dal concorrente, a pena di esclusione, in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice appalti.

#### 14.5 SUBAPPALTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010 ; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara. Per l'attività di progettazione si applicano i limiti previsti all'art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.

#### ART. 15 PRESA VISIONE DEI LUOGHI

E' fatto obbligo ai soggetti partecipanti alla procedura di prendere visione dei luoghi **almeno 15 giorni prima** della scadenza del presente bando vale a dirsi entro il **23/11/2015**.

Il sopralluogo deve essere preventivamente concordato con l'ufficio responsabile indicato all'art.1 del presente disciplinare.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita "Attestazione di presa visione dei luoghi". L'attestazione verrà rilasciata esclusivamente al legale rappresentante del concorrente, ovvero, in alternativa, a un dipendente o incaricato munito di apposita delega scritta del legale rappresentante. Al fine di contrastare comportamenti anticoncorrenziali, ogni incaricato potrà eseguire il sopralluogo per un solo concorrente. In caso di RTI il sopralluogo potrà essere eseguito dal legale rappresentante, o suo delegato, di un qualunque degli operatori economici che formeranno il raggruppamento.

La visita deve essere prenotata telefonicamente al numero 0144/770238 (centralino UTM) e confermata via fax al numero 0144/770234, indicando nome e cognome, con

i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. Le prenotazioni dovranno tassativamente pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo. Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, già costituiti o da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

A pena di esclusione l'attestazione di presa visione dei luoghi andrà compiegata nella Documentazione Amministrativa.

**Per il Promotore non è necessaria la presa visione.**

#### ART. 16 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

Tutta la documentazione, anche di ordine tecnico, presentata dai concorrenti dovrà essere resa esclusivamente in lingua italiana o, in caso di lingua diversa dall'italiano, corredata di traduzione giurata secondo quanto previsto dall'ordinamento del Paese in cui ha sede il concorrente, in mancanza della quale il relativo documento redatto in lingua diversa dall'italiano verrà considerato ad ogni effetto come non presentato.

La documentazione per la quale la presente procedura di gara richiede la sottoscrizione da parte del concorrente potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente, ed in tal caso andrà trasmessa la relativa procura, indipendentemente dallo specifico richiamo a tale facoltà contenuto nelle singole prescrizioni dalla presente Procedura di gara.

Per prendere parte alla gara gli interessati dovranno far pervenire a questo Comune, a pena di esclusione, un unico plico chiuso e sigillato contenente la documentazione richiesta e le offerte esclusivamente al seguente indirizzo:

COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA A.LEVI N.12  
15011 ACQUI TERME (AL).

Il suddetto plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del GIORNO 7 DICEMBRE 2015 e recare la seguente dicitura: "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI, DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA, DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (A FAR DATA DALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE IN ESSERE) E PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI NUOVI MANUFATTI CIMITERIALI , CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL PROMOTORE. CODICE GIG: 64465873E2. SCADENZA ore 12 del 7 /12/2015."

Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna, per cui il recapito del plico all'indirizzo sopra specificato, potrà avvenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, nel rispetto della normativa in materia; è altresì consentita, a facoltà dei concorrenti, la consegna a mano esclusivamente all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Acqui Terme, negli orari di apertura, che ne rilascerà apposita ricevuta.

SI RIBADISCE il termine ultimo per la presentazione dell'offerta:

entro le ore **12.00 del giorno 07/12/2015**. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro del protocollo datario dell'Ufficio protocollo del Comune di Acqui Terme. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata A.R., a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. Oltre il termine sopra indicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. Il plico, debitamente chiuso, deve recare quindi all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero telefono/fax/posta elettronica/pec ). Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi.

Si richiama l'attenzione dei Sigg. Concorrenti, riepilogandole, sulle modalità di formazione del plico:

- I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da impedire l'apertura senza alterazione.
- I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all'indirizzo su precisato non saranno presi in considerazione e non si darà luogo all'apertura dei medesimi. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e l'integrità dei suddetti rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se per qualsiasi motivo detti plichi non pervengano entro il termine perentorio fissato o, seppur pervenuti, non siano regolarmente chiusi e sigillati.
- Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e nello stesso tempo confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

- I plichi che pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelli che per qualsiasi motivo sia pure per forza maggiore, giungessero in ritardo, non saranno ritenuti validi.

## 16.1 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il plico, composto come sopra, dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione, n. 3 buste separate. Sulle buste, sigillate e controfirmate su ogni lembo di chiusura dall'offerente, in modo tale da impedirne l'apertura senza alterazione, deve essere indicata l'intestazione del medesimo concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura rispettivamente :

- BUSTA A: documentazione amministrativa;
- BUSTA B: offerta tecnica;
- BUSTA C: offerta economica.

Si precisa che, qualora la documentazione amministrativa non venga inserita nella busta "A" ma si trovi sciolta all'interno del plico, ciò non determinerà esclusione del concorrente dalla gara. **E' obbligatorio invece, a pena di esclusione, che l'offerta tecnica sia inserita nella Busta "B" e che l'offerta economica sia inserita nella Busta "C".**

### 16.1.1 BUSTA A

**Documentazione amministrativa :** La busta A contenente la documentazione amministrativa sigillata secondo le sopra indicate istruzioni deve riportare l'intestazione dell'operatore economico come sopra e dovrà contenere i seguenti documenti, redatti in lingua italiana, a pena di esclusione:

1. Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione unica (utilizzando i moduli all.1 e 2) ai sensi degli articoli 46 ,47 e 76 del DPR 445/2000, redatta in carta semplice ed in lingua italiana, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal soggetto avente i relativi poteri. In caso di offerta congiunta la domanda deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti associati, pena l'esclusione. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura accompagnata da una copia fotostatica del documento di identità del rappresentato. La domanda di partecipazione deve riportare, a pena di esclusione, le dichiarazioni indicate negli allegati 1 e 2 al presente bando, relative ai requisiti di carattere generale e di carattere speciale nonché le altre condizioni di ammissione alla procedura previste nel presente bando/disciplinare. Inoltre deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, e/o dei sottoscrittori, pena l'esclusione.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-

quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- 1 Originali secondo le modalità e nei termini di cui al successivo punto 16.1.2 del presente disciplinare delle cauzioni a garanzia;
- 2 Per chi agisce per procura speciale: la procura notarile in originale o copia autentica notarile. Non sono validi i mandati di procura generale né semplici deleghe.
- 3 (qualora trattasi di persone giuridiche) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto sociale vigente dei concorrenti o documentazione equipollente;
- 4 (qualora trattasi di imprese) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura, oppure iscrizione in registro analogo nell'ipotesi di impresa estera.
6. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere nonché il possesso di qualificazione SOA per l'espletamento delle attività di progettazione. NB: i concorrenti, in assenza della qualificazione per progettazione devono indicare o associare per la progettazione uno o più progettisti di cui all'art.90 comma 1 lett. d), e), f), f.bis e h D.Lgs. n° 163/06 ess.mm.ii..
7. Attestazione di presa visione dei luoghi di cui all'art. 15 ( fatta eccezione per il promotore).
8. Referenze bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria per adempiere alle obbligazioni che derivano dall'eventuale aggiudicazione della presente gara come da art. 14 punto 14.2.2.
9. Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, degli ultimi tre esercizi, corredati dalle previste relazioni degli organi sociali.
10. Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo svolgimento di quanto previsto all'art.12.4 del presente disciplinare.
- 11.(In caso di avvalimento). Alla domanda di partecipazione, il concorrente dovrà allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:



a) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D. Lgs. 163/2006; c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 D. Lgs. 163/2006; f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e/o dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art.49, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Il contratto, ai sensi dell'art. 88 del Regolamento al Codice dei Contratti deve riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

12.(In caso di raggruppamento). Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE già costituito: il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla società mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio ordinario o del GEIE, conformi alle prescrizioni di cui all'art.37 comma 14 e 15 del D.lgs n.163/2006 e smi. Tale atto o mandato dovrà dare conto della quota di partecipazione di ciascuna impresa e delle lavorazioni che la stessa assumerà in caso di aggiudicazione. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzio ordinario o GEIE da costituirsi: apposita dichiarazione sottoscritta con cui le imprese, capogruppo e mandanti, si impegnano, in caso di aggiudicazione della procedura in argomento, a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza ad una di esse, qualificata come Società Capogruppo, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandanti. Nella stessa dichiarazione dovrà essere specificata la quota parte dei lavori e/o dei servizi che verranno svolte da ciascuna Società (nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione di cui al comma 13 art.

- 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);indicandone la tipologia. La dichiarazione verrà sottoscritta da tutte le Società interessate e deve essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore, pena l'esclusione.
13. limitatamente all'operatore economico progettista: ai sensi dell'art.39 codice appalti l'iscrizione ai relativi Albi professionali.
  14. eventuale dichiarazione circa la “quota di partecipazione al capitale” della futura società di progetto da parte di ciascuna società partecipante al raggruppamento temporaneo (si veda art. 156, comma 1, DLgs 163/2006 e smi). Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria in caso di ATI già costituito, della futura mandataria e delle future mandanti in caso di ATI costituendo, del consorzio, della società consortile, del GEIE o contratto di rete.
  15. Documento PASSOE, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell’Autorità Vigilanza Contratti Pubblici /A.N.A.C. SI RAMMENTA il codice CIG64465873E2. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.
  16. Attestazione di pagamento in originale ovvero in copia autentica di Euro 140,00 a favore dell’ANAC. Detto versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla stessa Autorità ed in vigore dal 1/05/2010 (delibera ANAC 9/12/2014).
  17. Ai fini del rispetto della disposizione di cui all’art. 38, comma 1, m-quater) (che vieta la partecipazione ai soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale) i concorrenti devono allegare, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

16.1.2 **GARANZIE.** Ai sensi dell'art.153 comma 13 del D.lgs n.163/2006 il Concorrente dovrà corredare l'offerta con le seguenti garanzie. Pertanto, le medesime garanzie sono da intendersi elemento essenziale dell'offerta stessa e quindi le esclusioni di seguito indicate, per quanto non previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, operano in attuazione dell'art. 46, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

L'offerta, a pena esclusione, deve essere corredata da: 1) Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 96.493,36 (novantaseimilaquattrocentonovantatre/36 euro), quale 2% dell'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta costituita secondo le forme e le modalità previste dall'art.75 del Codice appalti.

La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria di ACQUI TERME (BANCA CARIGE SPA, filiale di ACQUI TERME), ABI 03431 CAB 47940, mediante versamento sul C/C n. 000000032490 codice IBAN IT83 O 03431 47940 000000032490 specificando al Tesoriere che trattasi di "deposito cauzionale di partecipazione alla gara di concessione finanzia di progetto servizi cimiteriali CIG 64465873E2".

La fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere altresì prestata mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamenti o di consorzi di concorrenti di cui all'art.2602 e non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere a pena di esclusione, intestata a

tutte le imprese raggruppande o consorziande e la riduzione del 50% potrà operare solo se ciascuna di esse sia in possesso della relativa certificazione di qualità aziendale.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 113 D. Lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà altresì garantire, pena l'esclusione, il pagamento a favore della Stazione Appaltante della eventuale sanzione pecuniaria di cui agli artt.38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Dlgs n.163/2006 emi nella misura pari al 1/per mille dell'importo del valore dell'ammontare dell'appalto pari ad Euro **4.824,66** (determina ANAC n.1/2015).

In caso di RTI già costituiti la garanzia sopra citata potrà essere prestata tanto dal R.T.I. nel suo complesso che dalla mandataria o da una delle società mandanti; in quest'ultimo caso (garanzia prestata dalla mandante) la garanzia dovrà essere intestata, a pena di esclusione, al R.T.I. nel suo complesso.

In caso di Consorzio, costituito o costituendo, e società consortili la garanzia potrà essere presentata dal Consorzio/Società consortile medesimo/a o da una delle società consorziate esecutrice del servizio ma deve essere intestata, a pena di esclusione, al Consorzio/Società consortile e a tutte le società consorziate esecutrici del servizio in concessione.

B) ulteriore cauzione prestata con le forme e le modalità dell'art.75 del Codice appalti di Euro pari al 2,5 % del valore dell'investimento prevista dall'art.153 comma 13 primo periodo del D.lgs n.163/2006 e smi. L'ammontare della cauzione per le spese progettuali non è, **a pena di esclusione**, riducibile del 50% in quanto atta a coprire l'importo delle spese sostenute per la redazione della proposta offerta in gara comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno.

In caso di avvalimento le cauzioni devono essere intestate dal concorrente avvalente. Costituiscono causa di esclusione: 1) la mancata presentazione della cauzione provvisoria o dell'ulteriore cauzione ex art.153 comma 13 D.lgs n.163/2006; ovvero di entrambe; 2) la presentazione di una cauzione non conforme a quanto stabilito dall'art.75 comma 4 del D.lgs n.163/2006; 3) cauzione sprovvista dell'indicazione dell'oggetto e del soggetto garantito; 4) cauzione prestata con modalità non consentite; 5) la cauzione provvisoria 2% priva della garanzia per la pena pecuniaria ex DL 90/2014.

La cauzione, per tutti i concorrenti ad esclusione dell'aggiudicatario e del promotore, sarà ritenuta svincolata all'atto dell'aggiudicazione definitiva. All'aggiudicatario ed

al promotore sarà restituita ad adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 153, comma 19, ultimo periodo, previa presentazione della relativa quietanza.

## 16.2 BUSTA B - OFFERTA TECNICA -

La busta "B Offerta tecnica" che deve essere sigillata e deve riportare le generalità del concorrente con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, **a pena d'esclusione**, l'offerta tecnica redatta in lingua italiana e sottoscritta dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione.

B.1 Ai sensi dell'art. 153, comma 19 del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti sono autorizzati a presentare eventuali varianti progettuali migliorative rispetto allo studio di fattibilità posto a base di gara. Sono ammesse esclusivamente opere aggiuntive a quelle definite nel predetto studio di fattibilità. Il Concorrente dovrà dare piena evidenza dei vantaggi a favore dell'Amministrazione Comunale derivanti dall'adozione di tali varianti, allegando gli opportuni elaborati tecnico-grafici. Per elaborati tecnico-grafici si intendono qualsiasi elaborato con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, fotografie, rendering, ecc). In ogni caso tutte le prestazioni previste dallo studio di fattibilità dovranno essere garantite dai concorrenti.

Le varianti presentate dai concorrenti dovranno rispettare i criteri minimi previsti dal Codice dei Contratti e dal D.P.R. 207/2010 per la progettazione di fattibilità. Inoltre, ogni variazione proposta in autonomia dai concorrenti dovrà trovare adeguata evidenza economica nel piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui all'art. 153 comma 9 del D. Lgs. 163/06.

Tale variante migliorativa dovrà contenere una specifica relazione "SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE" che dovrà compiutamente descrivere le modalità di gestione del servizio tenendo presente la documentazione posta a base di gara.

B.2 Testo aggiuntivo rispetto alla bozza di convenzione posta a base di gara, relativo ai contenuti migliorativi del servizio, in coerenza con quanto indicato nella propria offerta tecnica (senza alcuna indicazione di prezzi, durata, e/o valori economici) sottoscritta in tutte le pagine per accettazione.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tecnici abilitati nonché dal legale rappresentante o altro soggetto munito di idonea procura (che si ricorda va allegata nella documentazione amministrativa). In caso di offerta congiunta l'offerta tecnica andrà sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i componenti il RTI. In ogni caso la sottoscrizione andrà accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido, a pena l'esclusione.

Nella formulazione dell'offerta tecnica non dovrà essere indicato alcun elemento riconducibile ai valori di cui all'offerta economica contenuti nella Busta C) pena l'esclusione dalla gara.

### **Documentazione da presentare da parte del promotore – Plico B**

Il promotore potrà anch'esso presentare la documentazione relativa alle eventuali migliorie rispetto al proprio studio di fattibilità.

Resta salva la facoltà del promotore di ripresentare in ogni caso la bozza della

convenzione posta agli atti di gara (B2).

#### ART.16.3 BUSTA C OFFERTA ECONOMICA-

La **busta contrassegnata con la lettera “C Offerta economica”** sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità del plico esterno, dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno:

- **C.1 l'Offerta economica**, in bollo, che dovrà essere redatta in lingua italiana e secondo lo schema allegato (allegato 4), datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, essa, dovrà essere sottoscritta pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte. L'offerta economica, deve inoltre contenere l'impegno a mantenerla ferma per 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
- **Si precisa che dovrà indicare gli elementi quantitativi meglio specificati all'articolo 12 del presente disciplinare di gara.**
- L'Offerta Economica non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.  
In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello indicato in lettere sarà tenuta valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.
- **C.2 Il Piano economico finanziario (PEF) dell'investimento e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto asseverato di un istituto di credito, ovvero a uno dei soggetti di cui all'art.153 comma 1 D.lgs n.163/2006.** Tale piano economico finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l'equilibrio dell'investimento. Anche il PEF datato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dalla stessa persona che sottoscrive la domanda di partecipazione; in caso di offerta congiunta, esso, dovrà essere sottoscritto pena l'esclusione da tutti i rappresentanti degli operatori che vi fanno parte.
- Ai sensi dell'art.153 comma 9 il PEF dovrà ricomprendere l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo anche dei diritti sulle opere di ingegno di cui all'art.2578 c.c. Tale valore non potrà superare il 2,5% del valore dell'investimento.

#### **Documentazione da presentare da parte del promotore – Plico C**

- Il promotore dovrà presentare la documentazione di cui al punto C1). Viene lasciata facoltà al promotore di presentare il documento di cui al punto C2) nel caso di introduzione di opere aggiuntive allo studio di fattibilità posto a base di gara.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola domanda di partecipazione e/ offerta purchè valida e congrua.

## ART.17 ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI .

Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio dei soggetti concorrenti, qualora ricorra l'interesse della Stazione Appaltante a garantire la massima partecipazione alla gara e l'omissione non sia di entità tale, anche in funzione dell'interesse che si intende garantire, da richiedere una integrazione documentale;

il concorrente verrà invitato a mezzo opportuna comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. n.163/2006.

Ciò premesso in merito alle cause di esclusione ed al "soccorso istruttorio" la Stazione appaltante fa espresso rinvio all'art.46 già citato.

Per una disamina delle cause di esclusione la Stazione appaltante richiama la Determinazione n.4/12 dell'AVCP e la già citata determina ANAC n.1/2015, nonché la più recente giurisprudenza di merito. I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara, sarà consentita la successiva regolarizzazione. La stazione appaltante darà direttamente corso all'esclusione dei concorrenti nel caso di : a) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, b) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art.38 D.lgs n.163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari ad euro 4.824,66 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine indicato dalla stazione appaltante il concorrente sarà escluso dalla gara.

Come già esplicitato nel primo capoverso nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.

## Art.18 OPERAZIONI DI GARA

L'apertura dei plichi e la valutazione delle dichiarazioni e delle offerte presentate dai partecipanti verrà effettuata da una Commissione appositamente istituita ex art.84 del D.lgs n.163/2006 e smi.

Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere il concorrente personalmente o un solo rappresentante per ciascun concorrente, munito di delega scritta rilasciata dal concorrente stesso o dal suo legale rappresentante, accompagnata da una fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo.

I partecipanti alle sedute pubbliche dovranno essere muniti di un documento di identità valido.

Le operazioni avranno inizio il giorno **10 Dicembre 2015** alle ore **10.00** in una sala del Municipio di Acqui Terme – Piazza A. Levi, 12 Acqui Terme (AL) con l'esame delle istanze dei concorrenti, in seduta aperta al pubblico.

### **Prima seduta pubblica.**

La Commissione di gara, quindi, il giorno 10/12/2015 alle ore 10 in seduta pubblica attenderà alle seguenti verifiche:

- Integrità dei pieghi secondo quanto precisato all'art.16 del presente disciplinare;
- Completezza della documentazione amministrativa richiesta dal presente disciplinare;
- Riscontro circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte .
- Assenza di situazioni di controllo o di collegamento di cui all'art.38 comma 1 lett.m.quater del D.lgs n.163/2006 sulla base delle dichiarazioni fornite dai concorrenti in sede di gara;
- Che in generale i Concorrenti abbiano presentato la documentazione prescritta nel presente disciplinare.

La Commissione provvede quindi a verificare la regolarità formale dei plichi contenente l'offerta tecnica e l'offerta economica presentati dai concorrenti ammessi che vengono siglati dal presidente della commissione. Essendo la presente procedura aperta, non soggetta all'applicazione di tutte le disposizioni del codice degli appalti se non espressamente richiamato, NON si procederà, al sorteggio previsto dall'art.48 del citato decreto.

Quindi la Commissione alla fine della verifica della documentazione amministrativa dispone l'ammissione dei concorrenti alle future fasi di gara o motivatamente ne dispone l'esclusione.

Nella medesima seduta i plichi contenenti le offerte tecniche risultati conformi vengono aperti e la Commissione procede a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: Ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.

I plichi contenenti le offerte economiche NON VENGONO aperti ma semplicemente siglati sui lembi di chiusura dal Presidente e quindi consegnati al segretario della Commissione che li custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso del quale verranno aperti.

### **Sedute riservate per la valutazione offerte tecniche e successiva seduta pubblica per offerta economica.**

I lavori procedono successivamente, in una o più sedute riservate, dove si effettuerà la valutazione dell'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente ed all'assegnazione dei relativi punteggi.

Esaurita la valutazione delle parti tecniche dell'offerta, la commissione giudicatrice procederà in data che sarà comunicata, tramite fax o posta elettronica o posta



elettronica certificata, in seduta pubblica all'apertura delle buste relative alle offerte economiche ed alla lettura delle stesse. In apertura di seduta, il Presidente della commissione darà lettura dei punteggi assegnati provvisoriamente ai concorrenti, in base alla valutazione delle sole parti tecniche dell'offerta.

La Commissione procede all'apertura dei plichi delle offerte economiche ammesse, a verificare la documentazione negli stessi contenuta disponendo l'esclusione dalla gara (nel caso in cui ricorrano le cause di esclusione previste) o l'ammissione alla gara; contemporaneamente viene data lettura dell'offerta economica presentata dai singoli concorrenti. La Commissione procede assegnando il relativo punteggio secondo le modalità di cui all'art.12 del presente disciplinare.

La Commissione quindi formerà la graduatoria definitiva delle offerte ammesse, sommando ai punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica quelli attribuiti all'elemento prezzo.

Si ribadisce che la Commissione di gara valuta le offerte e redige la graduatoria in base a quanto disposto dal presente disciplinare.

E' facoltà insindacabile del Presidente della gara:

- di non dare luogo alla gara stessa o di posticipare la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- in ogni momento, di sospendere e/o aggiornare ad altra ora o altro giorno successivo la seduta di gara.

Al termine della procedura di valutazione delle offerte la commissione aggiudicatrice dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

## **ART.19 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

All'atto della comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed in ogni caso, entro un termine adeguato a permettere la stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà obbligato a prestare:

**a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006.** La cauzione definitiva, deve essere in misura pari al dieci per cento dell'importo dell'investimento della voce e) "manutenzione straordinaria patrimonio cimiteriale" e così come risulta in sede di offerta. Dovrà essere prestata contestualmente alla firma del contratto di concessione. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo provvisorio dei suddetti lavori. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questo Comune; si precisa che, nel periodo di vigenza della concessione, il soggetto aggiudicatario dovrà produrre idonea cauzione definitiva, al momento dell'attivazione dei lavori previsti nel PEF e nella proposta tecnica offerta.

**b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006**

Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata:

- per danni di esecuzione: € 2.500.000,00
- per la responsabilità civile verso i terzi: € 1.000.000,00

**c) Cauzione ex articolo 153, comma 13 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163 del 2006**

Tale cauzione da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le polizze tipo approvate con Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 723, ove previste ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 713 del D.Lgs. n. 163/2006. 30

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

**d) Rimborso spese procedura**

Prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà corrispondere le spese pre contrattuali indicate al precedente art.5 del presente disciplinare.

**ART.20 – ALTRE INFORMAZIONI –**

- Il Comune si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dai concorrenti. Resta inteso che la non veridicità delle predette dichiarazioni comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, salve comunque le responsabilità penali.
- L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per l'Amministrazione la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all'esecutività dell'atto di approvazione a norma di legge dell'aggiudicazione intendendosi per esso l'atto di aggiudicazione emanato dall'amministrazione successivamente al decorso del termine utile per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore.
- Ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 55, comma 4 e n. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, questa Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ammessa, fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di non procedere all'aggiudicazione, qualora le condizioni economiche definitive al termine della gara non fossero ritenute di sua convenienza.
- **AGGIUDICAZIONE PROMOTORE** Se l'offerta del Promotore risulta economicamente più vantaggiosa questi risulterà aggiudicatario della concessione.

- **AGGIUDICAZIONE PROMOTORE** a seguito del diritto di **PRELAZIONE** e **AGGIUDICAZIONE AD ALTRO CONCORRENTE** a seguito della rinuncia da parte del promotore del diritto di prelazione Vedi articolo 2.1

### **ART.21 NORMATIVA SULLA PRIVACY**

Ai sensi dell'art.13 comma 12 lett.c) del D.lgs n.163/2006 e smi l'accesso alle offerte è differito sino alla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva e potrà essere esercitato secondo le modalità previste dall'art.79 comma 5 quater dello stesso Codice appalti.

Inoltre ai sensi dell'art.13 del D.lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che i dati forniti dai Concorrenti verranno trattati per la gestione del procedimento di gara. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate. I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Titolare e responsabile del trattamento è il Comune di Acqui Terme nella persona del Sindaco pro-tempore.

### **ART.22 RICORSI**

Per ogni controversia che dovesse insorgere con l'aggiudicatario si applica l'articolo 240 del D. Lgs 163/2006. In caso di mancato accordo bonario, le controversie sono concluse in sede civile presso il competente Foro di Alessandria.

Procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro 30 gg. Internet [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it)

Il bando è stato pubblicato sulla GUCE (data invio 26/10/2015) nonché per estratto sulla GURI.

Acqui Terme, 26/10/2015

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E DIRIGENTE SERVIZI TECNICI LL.PP.**

[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che attribuiscono pieno valore legale e probatorio]